



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 04 Servizio 02

**Tutela acque, suolo e risorse idriche**

e-mail: [M.Zagari@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:M.Zagari@cittametropolitanaroma.gov.it)

CONSORZIO OLGIATA
PROT. N. <b>3671</b>
DATA <b>24-10-16</b>



**Proposta n. 99903443  
del 28/07/2016**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria  
Luciano Colia

Responsabile del Procedimento  
dott.ssa Maria Zagari

**Determinazione firmata digitalmente da :**  
- Il Dirigente Servizio 02 Dipartimento 04  
quale centro di responsabilita'  
in data 29/08/2016

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 3416 del 29/08/2016**

**Oggetto: D. L. vo 152/2006 e Piano Regionale di Tutela delle Acque - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane private - Consorzio Olgiata - Largo Olgiata 15, Roma. Pratica n. 3834.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Dipartimento DIP04**

**Dott.ssa Maria ZAGARI**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Luciano Colia e dal responsabile del procedimento dott.ssa Maria Zagari;

**premess**o che il Consorzio Olgiata, con sede legale nel Comune di Roma, via Anton Giulio Bragaglia 78/G, con istanza presentata da Giuseppe Bernardi in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ricevuta dalla Provincia di Roma in data 17/04/2014, prot. 53413 del 18/04/2014, ha richiesto il **rinnovo** dell'autorizzazione n. 2300 del 12/04/2011, come modificata con D.D. n. 5586 del 10/08/2012, per lo "scarico di acque reflue urbane" in corpo idrico superficiale denominato "fosso della Rimessola", e per lo "scarico sul suolo delle acque reflue urbane depurate per uso irriguo delle aree verdi di pertinenza del Consorzio stesso", per l'insediamento ubicato nel Comune di Roma, Largo Olgiata 15;

**considerato** che l'impianto di depurazione presenta una portata nera media di **2700 mc/giorno** e una potenzialità massima di abbattimento del carico organico corrispondente a **10000 a.e.**, è del tipo biologico a fanghi attivi ed è dotato di unità di pretrattamento, ossidazione/nitrificazione, denitrificazione, sedimentazione secondaria, microfiltrazione, disinfezione, accumulo aerato, stabilizzazione aerobica, disidratazione naturale;

**considerato** che nella domanda di autorizzazione allo scarico il Consorzio Olgiata dichiara che **non** sono presenti scarichi **industriali** recapitanti nella fognatura afferente al depuratore;

**preso atto** che il Consorzio Olgiata, secondo necessità, nei periodi di scarsa piovosità, provvede al riutilizzo per usi irrigui delle aree verdi di pertinenza del Consorzio stesso, delle acque reflue urbane private depurate, dopo che le stesse hanno subito un trattamento di affinamento con microfiltrazione ed una disinfezione mediante **dosaggio di acido peracetico**;

**considerato** che il D.M. 12 giugno 2003 n. 185, «Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152» (G.U. 23 luglio 2003, n. 169) all'art. 1 comma 3 stabilisce che: "il presente regolamento non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte";

**considerato**, pertanto, che il riutilizzo delle acque reflue presso il medesimo insediamento che le ha prodotte attualmente non è disciplinato da specifiche norme e che al riutilizzo non si applica la disciplina degli scarichi di cui all'art. 124 della parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto la restituzione nell'ambiente non avviene tramite "scarico" secondo la definizione dell'art. 74 c. 1 lett. ff) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**ritenuto** per quanto di competenza ai sensi dell'art. 124 della parte terza del D.Lgs 152/2006 di rilasciare la presente autorizzazione per lo scarico delle acque reflue urbane private con recapito nel fosso della Rimessola, fermo restando che, in carenza di specifica normativa relativa al riutilizzo delle acque reflue depurate presso lo stesso insediamento che le ha prodotte, le acque destinate al riutilizzo dovranno essere conformi ai limiti e alle disposizioni previsti dalle norme vigenti che disciplinano la destinazioni d'uso;

**visto** che la Città metropolitana di Roma Capitale, per consentire l'ulteriore corso della domanda di autorizzazione ha richiesto documentazione integrativa con nota prot. 62045 del 06/05/2015;

**visto** che il Consorzio Olgiata, con nota ricevuta al prot. 150425 del 09/10/2015, ha trasmesso la documentazione richiesta;

### **visti:**

- l'art. 19 del D. Lgs. 267/2000 sull'ordinamento delle autonomie locali, che attribuisce alle Province la competenza in ordine a rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
- il D.Lgs. 152/2006 che detta norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- il D.M. 185 del 12/6/2003 che regolamenta il riutilizzo delle acque reflue;
- la Legge Regionale 14/1999 e s.m.i., concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- il D.P.C.M. del 4/3/1996 che detta disposizioni in materia di risorse idriche;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n 42 del 27/9/07 con la quale è stato approvato il "Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 10/12/2010 con la quale è stato adottato il "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma

**accertato** in fase istruttoria – in applicazione dell'art. 5 delle Linee Guida attuative approvate con D.D. R.U. 1591 del 12/04/2013 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale, approvato con D.C.P. n. 57 del 10/12/2010 e modificato con D.C.P. n. 26 del 25/07/2011 – che il corpo recettore dello scarico è corpo idrico superficiale;

### **considerati:**

- la relazione idrogeologica redatta dal Dott. Geol. Claudio Vercelli e dalla Dott.ssa Geol. Stefania Trento ricevuta al prot. n. 166474 del 02/11/2011 e il successivo aggiornamento della stessa, ricevuta al prot. n. 199982 del 30/12/2011;
- il parere del referente geologo espresso in data 16/02/2012, che definisce il valori di deflusso di base in alveo di molto inferiore alla quantità d'acqua scaricata dal depuratore;
- la relazione idrogeologica aggiornata, redatta a settembre 2015 e la successiva integrazione redatta il 25/03/2016 che conferma i dati presenti nelle precedenti relazioni presentate nel 2011;
- il parere del referente geologo interno espresso in data 26/01/2016 e in data 12/07/2016 in cui prende atto che entrambe le relazioni valutano, sulla base di dati bibliografici, una portata media del fosso compresa tra 22 l/sec e 27 l/sec e pertanto, vista la portata media scaricata dal depuratore pari a 32 l/sec si ritiene che non sussista la possibilità di diluizione della portata scaricata e pertanto sia applicabile quanto previsto al punto d) art. 6 delle Linee guida attuative ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di cui al D.C.P. n. 57 del 10/12/2010.

**considerato** che all'art. 6, lettera d), delle Linee Guida Attuative ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale,

come modificato con DCP n. 57 del 10/12/2010 - Linee Guida Attuative ai sensi dell'art.12 - art. 1 comma b) e modificato con D.C.P. n. 26 del 25/07/2011, viene stabilito che "...per scarichi urbani (di qualsiasi potenzialità) e industriali con portata superiore alla portata naturale del corpo idrico ricettore rispetto al rapporto 1:1, sarà possibile inserire nuovi parametri non contemplati dalle tabelle previste dalle norme o stabilire limiti più restrittivi per parametri già previsti dalle norme.";

**ritenuto** di rilasciare la presente autorizzazione con la prescrizione del rispetto dei limiti fissati nella **Tab. 4** (All.to 5 Parte Terza del D.L.vo 152/2006), concedendo un congruo periodo di tempo per l'adeguamento dell'impianto ai nuovi limiti;

**vista** l'istruttoria svolta dal relativo responsabile Luciano Colia, effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall'art.3, dalla quale risulta che l'istanza prodotta (prat. N. 3834) è completa di tutti gli elementi formali per essere dichiarata ricevibile ed è inoltre corredata della documentazione richiesta dalla procedura adottata da questa Amministrazione;

**preso atto** che il responsabile del procedimento dott. Maria Zagari, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, ha trasmesso gli atti per l'adozione del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 6 della L.241/90;

**atteso** che il direttore del Dipartimento IV ha espresso il parere favorevole di coerenza del presente atto rispetto ai programmi e agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**dato atto** che il presente atto è privo di rilevanza contabile;

**visto** l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

## DETERMINA

di **autorizzare** ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 152/2006, il Consorzio Olgiata, con sede legale nel Comune di Roma, via Anton Giulio Bragaglia 78/G, nella persona del legale rappresentante come in atti, allo scarico nel corpo idrico superficiale accatastato con il nome di "**fosso della Rimessola**", (classe di qualità ambientale del bacino idrografico di appartenenza pari a 4), delle **acque reflue urbane private** provenienti dal depuratore la cui capacità di trattamento dichiarata è di n. **10000** abitanti equivalenti, a servizio dell'insediamento ubicato nel Comune di Roma, Largo Olgiata 15, destinato a svolgere attività di **Centro Residenziale per Abitazioni Civili**.

**a) Lo scarico dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:**

**1. Per i primi 150 giorni dal rilascio dell'autorizzazione:**

**Tab.** allegata al DM 185/2003 (art. 30 c. 3 PTAR);

Il trattamento deve inoltre raggiungere un'efficienza depurativa rispetto al BOD, rispetto al carico in

entrata all'impianto, definita dal valore più restrittivo (percentuale di abbattimento maggiore) risultante tra l'applicazione dell'equazione riportata alla lettera a) comma 2, art. 21 delle norme di attuazione del PTAR approvato con D.C.R. del Lazio n. 42 del 27/09/2007 e l'applicazione della percentuale di riduzione prevista dalla tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 per la corrispondente potenzialità dell'impianto in A.E. (art. 21 c. 6 del PTAR);

## **2. A partire dal 151° giorno dal rilascio della presente autorizzazione:**

**Tab. 4** dell'Allegato 5, Parte Terza, al D.Lgs 152/2006.

Relativamente al parametro *Escherichia coli* rispettare il limite di 5.000 U.F.C./100 ml nel periodo maggio-settembre.

**3.** in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale degli impianti di collettamento e depurazione, gli scolmatori di piena di reti fognanti devono essere adeguati alle disposizioni dell'art. 25 c. 1 del "Piano Regionale di Tutela delle Acque";

### **b) Il Consorzio Olgiata è obbligato inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:**

1. non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Ente competente (D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 1);
2. non conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo ( D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 5);
3. mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione ( D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 3) indicati nella planimetria allegata;
4. riportare, come previsto nel D.P.C.M. del 4/3/96 par. 8.3.7, i dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati, nonché quelli del funzionamento delle varie sezioni dell'impianto su appositi registri da conservare presso l'impianto;
5. gli sfioratori di piena afferenti alla rete fognaria devono rispettare il rapporto di diluizione rispetto alla portata media oraria nera disciplinato dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio art.25;
6. il titolare dello scarico deve assicurare un numero di autocontrolli secondo quanto previsto dall'Allegato 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006 – sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata; i risultati devono essere tenuti presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;
7. comunicare, entro 30 gg dalla data di ritiro della presente autorizzazione, il nominativo del referente per l'impianto (art. 26 c. 4 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio);
8. l'autorizzazione deve essere rinnovata ogni quattro anni. L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza ( D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 8);
9. richiedere nuova autorizzazione per: a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b) trasferimento della gestione o della proprietà c) ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D. Lgs. 152/2006, art. 124 c. 12)
10. richiedere voltura dell'autorizzazione nel caso di variazione della ragione/denominazione sociale

- senza che sia intervenuta alcuna modifica del ciclo depurativo;
11. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e/o del D.Lgs. 99/1992.
  12. mantenere in condizioni di efficienza l'impianto e, ove previsti, i dispositivi deputati al controllo ed al campionamento delle acque reflue e dare immediata comunicazione al Servizio 2 del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale e ad ARPA Lazio in caso di fuori servizio (All. 4 pt. 3.5 Delibera C.I.T.A.I. 4/2/1977).

**c) Il Consorzio Olgiata è obbligato inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:**

1. comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualsiasi variazione di dati forniti con la scheda "Catasto" allegata alla domanda;
2. rispettare rigorosamente il Piano di emergenza, approvato dall'AATO competente in data 04/09/2009, che, ai sensi del DPCM punto 8.3.8, "consenta di effettuare interventi sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione limitando al massimo i disservizi e tutelando la qualità dei corpi ricettori";
3. nel caso in cui il titolare dello scarico sia autorizzato, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 152/2006, a conferire e trattare rifiuti presso l'impianto di depurazione, tali operazioni sono da considerarsi vietate nei periodi di fuori servizio – programmato o meno – o di ridotta efficienza dell'impianto;
4. conservare in condizioni di efficienza, all'ingresso dell'impianto di depurazione, campionatore da 24 campioni sigillabile, inamovibile e collegato opportunamente a misuratore di portata, dotato di registratore di portata, per il prelievo di campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore, ai fini della corretta applicazione delle modalità di controllo degli scarichi urbani previsti all'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.
5. Mantenere, e conservare in condizioni di efficienza all'uscita dell'impianto di depurazione, campionatore da 24 campioni, sigillabile, inamovibile e collegato opportunamente a misuratore di portata, dotato di registratore di portata, per il prelievo di campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore, ai fini della corretta applicazione delle modalità di controllo degli scarichi urbani previste all'Allegato 5, Parte Terza, al D. Lgs. 152/2006
6. installare, presso il cancello d'ingresso dell'impianto di depurazione, un cartello con indicazione del numero di telefono cellulare del personale addetto alla gestione dell'impianto con obbligo di reperibilità;
7. il personale di cui al punto precedente deve consentire, entro un'ora dalla chiamata da parte di ARPA Lazio, l'accesso all'impianto, l'uso del campionatore automatico e collaborare e/o assistere, se richiesto, alle operazioni di prelievo di campioni di acque di scarico da parte di ARPA Lazio.
8. Mantenere e conservare un accesso sicuro e privo di vegetazione fino al punto di scarico nel corpo ricettore per consentire i controlli da parte dell'autorità competenti;
9. presentare alla Città Metropolitana di Roma, entro 150 gg. dalla data di ritiro della presente autorizzazione, prenotazione delle analisi di controllo delle acque reflue per la verifica della conformità a quanto stabilito al capoverso a) del presente atto. Le analisi devono essere richieste, a spese ed a cura del Gestore del SII, all'A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, via Saredo 52, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 124 c. 11 del D.L.vo 152/2006.

La mancata presentazione della prenotazione delle analisi di cui al **punto 9 – capoverso c)** nei termini richiesti comporterà la revoca del presente atto, ai sensi dell'art. 130 del D.L.vo 152/2006.

Il Consorzio Olgiata, con il presente atto rimane assoggettato a tutte le altre eventuali prescrizioni che si renderà necessario imporre in applicazione di leggi e regolamenti.

**La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.L.vo 152/2006, comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 137 e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del decreto medesimo.**

**La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D. L.vo n. 152/2006 (art.133) e, secondo la gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).**

La Città metropolitana di Roma Capitale potrà effettuare all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.

Il presente atto viene rilasciato fatti salvi tutti i diritti di terzi. terzi e non esime il richiedente dall'ottenimento degli ulteriori pareri ed autorizzazioni previsti dalle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Maria ZAGARI**

Copia conforme in tutte le sue componenti all'originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 D.Lgs. 85/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Maria Zagari**

*Maria Zagari*

**ATTO RITIRATO  
IN DATA**

**20 OTT. 2016**



